

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENAZZO

Nella seduta del 20/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di € 2.381,77 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2012, oltre € 150,00, a titolo di spese e compensi professionali per l'instaurazione della procedura innanzi codesto Collegio.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha dedotto:

- con riferimento alle commissioni accessorie, che esse ineriscono ad attività concluse al momento della stipula ovvero, in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva;
- con riferimento al premio assicurativo, la propria carenza di legittimazione passiva;
- con riferimento alle commissioni finanziarie, di aver adempiuto ai propri obblighi restitutori, avendo rimborsato € 345,88 in sede di conteggi estintivi;
- con riferimento alle spese di istruttoria, la non rimborsabilità essendo costi non soggetti a maturazione;
- con riferimento alla domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica, la non obbligatorietà della stessa.



In ragione di quanto precede, la banca ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, in caso di condanna, che venga accertato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della mandataria e della compagnia assicurativa.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riferimento al profilo da ultimo citato, questo Collegio rileva dunque l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva, così uniformandosi al richiamato indirizzo dei Collegi ABF che ha, infatti, costantemente affermato la legittimazione passiva in capo all'intermediario mutuante al rimborso degli oneri assicurativi, in ragione del rapporto di accessorietà intercorrente tra i contratti assicurativi e il rapporto creditizio (ancora v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si accoglie la domanda della ricorrente in ordine al rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti, in applicazione del criterio *ratione temporis*, secondo il prospetto che segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				1.082,93	631,71	345,88	285,83
<i>Commissioni accessorie</i>				2.283,39	1.331,98	0,00	1.331,98
<i>Oneri Assicurativi</i>				879,76	513,19	0,00	513,19
Totale							2.131,00

L'importo da rimborsare secondo la corretta applicazione del principio del *pro rata temporis* è inferiore a quello richiesto dal ricorrente (€ 2.381,77), al quale, dunque, dovrà essere liquidata la minor somma di € 2.131,00.

È respinta la domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Infine, quanto alla domanda svolta in via subordinata dall'intermediario avente ad oggetto l'accertamento del proprio diritto di rivalsa, il Collegio rileva l'inammissibilità di una siffatta richiesta, in quanto è principio consolidato quello secondo cui "il procedimento dinnanzi all'ABF non prevede la possibilità per il resistente di proporre domande riconvenzionali,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

essendo uno strumento predisposto solo a presidio delle pretese del cliente nei confronti dell'intermediario" (ex multis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 260/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.131,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA